



IMPOSTA UNICA COMUNALE

Regolamento componente **"TARI"**

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Predisposto dal Servizio VIII Area III

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Biancavilla

con deliberazione n. 17 del 29/03/2019 I.E.



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2. ISTITUZIONE DELLA TARI	4
ART. 3. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
ART. 4. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	6
ART. 5. RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	8
ART. 6. SOGGETTO ATTIVO	9
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	9
ART. 7. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	9
ART. 8. SOGGETTI PASSIVI	11
ART. 9. ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	12
ART. 10. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	14
ART. 11. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	14
ART. 12. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	17
TITOLO III – TARIFFE	18
ART. 13. COSTO DI GESTIONE	18
ART. 14. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	18
ART. 15. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	19
ART. 16. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	19
ART. 17. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	20
ART. 18. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	20
ART. 19. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	22
ART. 20. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	22
ART. 21. SCUOLE STATALI	23
ART. 22. TRIBUTO GIORNALIERO	23
ART. 23. TRIBUTO PROVINCIALE	24
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	25
ART. 24. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	25
ART. 25. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	25
ART. 26. AGEVOLAZIONI PER SOGGETTI CHE ADOTTINO AREE VERDI	25
ART. 27. RIDUZIONI PER IL RECUPERO	26
ART. 28. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	28
ART. 29. ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI	29
ART. 30. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.	29
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	30



ART. 31. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	30
ART. 32. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	30
ART. 33. POTERI DEL COMUNE	32
ART. 34. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI	33
ART. 35. RISCOSSIONE	34
ART. 37. INTERESSI	36
ART. 38. RIMBORSI	36
ART. 39. SOMME DI MODESTO AMMONTARE	36
ART. 40. CONTENZIOSO	36
ART. 41 AUTOTUTELA	37
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	38
ART. 42. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	38
ART. 43. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	38
ART. 44. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	38
ART. 45 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	38

Allegati: Tabelle A – B - C

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI



ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.** Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2.** L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii.
- 3.** La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 4.** Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito di Raccolta Ottimale e le determinazioni dell'Autorità Regionale.

ART. 2. ISTITUZIONE DELLA TARI

- 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui Rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
- 2.** L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
- 3.** La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. La gestione corretta delle modalità di



raccolta dei rifiuti e lo sviluppo della raccolta differenziata costituisce particolare interesse pubblico per il Comune di Biancavilla, in quanto il decoro urbano è elemento rilevante per lo sviluppo generale dell'economia del Comune e pare evidente che le risorse necessarie non possono che essere richieste a chi usufruisce del servizio. Alla corretta gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti sono chiamati in particolare i gestori degli esercizi pubblici e dei locali di pubblici perchè l'immagine positiva è veicolata in primo luogo da tali strutture di servizio e perchè essi sono i primi beneficiari dei proventi derivanti dall'economia turistica e sono perciò tenuti alle corrette pratiche in materia ed a sostenere, mediante il puntuale pagamento della relativa tassa, l'adeguato livello del servizio. Pertanto, costituisce particolare pubblico interesse, ai sensi dell'art 9 TULPS, l'accurata pratica da parte dei titolari di pubblico esercizio o di locali pubblici, della raccolta dei rifiuti secondo il sistema e le prescrizioni stabilite dal Comune, con particolare riferimento alla pratica corretta della raccolta differenziata, al rispetto delle modalità e degli orari di esposizione dei contenitori e di conferimento in apposite aree.

5. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario e regionale.

6. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione.

7. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:



a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera *a)* del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b)*, ed *e)* del presente comma.

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma. 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fiumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco, di cui all'allegato D alla parte quarta del Decreto, istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002) e ss.mm.ii..

ART. 4. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI



1. Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 3, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente regolamento, purché rispettino ambedue le condizioni di cui ai successivi punti a) e b):

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque siano costituiti da manufatti e materiali che corrispondono a quelli di cui al punto 1.1.1 della Delibera C.I. del 27 Luglio 1984, suddivisi in 12 raggruppamenti omogenei e siano identificabili, in corrispondenza di ciascun raggruppamento, con i codici CER a fianco riportati, come specificato nella Tabella A in allegato;

b) rispettino, nei tempi indicati, la soglia quantitativa di produzione complessiva annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali secondo la Tabella B in allegato;

2. I rifiuti vegetali (CER 20 02 01) costituiti da sfalci, potature, foglie ed altri residui vegetali prodotti dalle imprese di "manutenzione del verde" a seguito dell'attività effettuata su aree pubbliche o private del Comune, purché conferiti presso le Stazioni Ecologiche attrezzate, non concorrono alla determinazione dei limiti quantitativi previsti al precedente comma 1 lettera b).

3. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, solamente se conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 3 comma 4 lettera b) del presente regolamento, effettuate per piccoli interventi di manutenzione di locali o strutture di civili abitazioni, purché rispettino le seguenti condizioni:

a) siano classificati con codice CER 17 01 07 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 del codice CER;

b) siano conferiti in quantità non superiore a un metro cubo/anno per unità immobiliare.

4. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi sottoelencati provenienti dalle attività di cui all'art. 3 comma 4 lettera h) del presente regolamento, definiti rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2 lettera g) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003:

a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;



- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi, che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del comma 1;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani, ovvero in discarica alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) di detto decreto.
- Qualora non sia possibile lo smaltimento, per incenerimento in discarica, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

ART. 5. RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

- 1.** Non sono in ogni caso assimilati agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:
- a) i rifiuti speciali di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento, per la quota parte eccedente la soglia quantitativa di cui alla lett. b) del medesimo comma;
 - b) i contenitori vuoti di fitofarmaci anche bonificati;
 - c) i teli agricoli di copertura e pacciamatura;
 - d) i rifiuti speciali pericolosi;
 - e) i rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, ad esclusione dei rifiuti corrispondenti ai criteri individuati nel precedente art. 4 comma 1 se provenienti dagli spazi destinati alla vendita di prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
 - f) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici come definiti dal D.lgs n. 49 del 14 marzo 2014;



g) i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, regolamentati dal D.lgs n. 182 del 24 giugno 2003;

h) i sottoprodotti di origine animale e disciplinati dal Regolamento (CE) 1069/2009 del 21 ottobre 2009.

2. I produttori dei rifiuti di cui al comma 1 sono tenuti a distinguere i loro flussi da quelli dei rifiuti urbani e assimilati al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.

ART. 6. SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 7. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;



c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:

a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;

c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento;

4. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

7. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato C:

a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.



9. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

10. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.

11. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

ART. 8. SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 642, art. unico legge 147 del 2013).

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 31 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643, art. unico legge 147 del 2013).

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (comma 644, art. unico legge 147 del 2013).



6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ART. 9. ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree ove, secondo la comune esperienza, e fatta salva ogni prova contraria, non si producono rifiuti urbani per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo, possono presentare tali caratteristiche:

a) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili, macchinari e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. In particolare, le utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas ...) qualora non sia possibile la cessazione autonoma. Per contro sono soggette a tributo le unità immobiliari di cui alle categorie C1, C2, C3 e C6 anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti risultino ubicati in aree scoperte e sia in locali, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

c) le centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciatura, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, forni e locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell'occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;

e) i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;



- f) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50;
- g) gli edifici, accatastati in categoria E/7, in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- h) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
- i) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l'inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
- j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- k) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi., nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;
- l) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
- m) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi assimilati agli urbani per i quali il tributo è dovuto.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.



ART. 10. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 9.

ART. 11. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;

c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie, ambulatori medici, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettati a tributo gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale d'aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà a delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti assimilati, per le attività di seguito elencate l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche, con esclusione dei locali ed aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense, aree esterne operative e qualsiasi altro locale (o area) ove non si producono detti rifiuti speciali:



categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Autocarrozzerie, moto,	60%
Autofficine per riparazione auto	30%
Gommisti e simili	40%
Elettrauto	30%
Attività artigianali ed ind.li manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale dei metalli e non (fabbri, carpenterie, falegnamerie, pelletterie, tessile, scatolifici e simili)	50%
Industrie siderurgiche, metallurgiche e simili	40%
Industrie chimiche, farmaceutiche e simili	50%
Industrie di produzione laterizi, ceramiche, terrecotte e simili	50%
Vetriere	30%
Industrie di produzione plastiche termoplastiche, gomma e simili	50%
Lavanderie e tintorie non industriali	30%
Distributori di carburante	30%
Canili	10%
Laboratori di analisi, ricerca, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici, veterinari (in relazione alla sola superficie dei laboratori)	20%
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e simili	30%
Acconciatori, estetiste e simili	25%
Macellerie e pescherie (in relazione alla sola superficie dei laboratori dove si abbia la sola produzione di rifiuti di origine animale)	40%



Laboratori, lavorazioni carni ed alimenti, pastifici e simili senza vendita diretta	50%
Idraulici, elettricisti, imprese edili ed imbianchini	10%
Autotrasportatori	15%
Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare (ad esclusione delle aree di affinamento, conservazione, affinamento, invecchiamento e simili)	50%
Supermercati, in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale)	25%

4. Per le sole attività artigianali/industriali ed i supermercati, alla superficie dei magazzini di materie prime e di merci che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, elencate e rientranti nel precedente comma, si applica la percentuale di detassazione del 10%.

5. Per usufruire della detassazione di superficie per smaltimento in proprio di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e con l'indicazione di essere avviati allo smaltimento.

b) Comunicare esclusivamente attraverso l'apposito modulo predisposto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti e avviati allo smaltimento nell'anno nell'ambito dei locali, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante presentazione dei formulari o del MUD dell'ultimo anno. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti. Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova denuncia o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito del doppio del valore delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.



ART. 12. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

- 1.** Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2.** Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3.** Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
- 4.** In particolare, sino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2, relativamente ai locali, si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alle superfici dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (es.: corridoi, ingressi interni, anticamere, rispostigli, soffitte, bagni, scale ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (es.: cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni ...);
 - per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio;
- 5.** La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 6.** Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
- 7.** Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti opportunamente integrate con tutti gli elementi utili e necessari per l'applicazione della stessa, anche tramite apposite richieste presentate agli utenti.
- 8.** La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.



TITOLO III - TARIFFE

ART. 13. COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 14. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.



3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 15. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può, ancorché normativamente prevista, prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

ART. 16. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.



2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 17. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 18. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte



del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o attività di studio, prestata al di fuori della regione o all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta, in una unità. Per le utenze domestiche e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
per superfici inferiori o uguali a 70 metri quadrati		2
70,10	120	3
120,10	150	4
150,10	200	5
Oltre 200,10		6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.



6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

7. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno di riferimento. In mancanza di una denuncia spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari maggiorenni, se presenti, del nucleo familiare, dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

ART. 19. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

ART. 20. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato C.



2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato C viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, su specifica istanza prodotta dall'utente corredata da idonea documentazione;
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Alle aree scoperte operative si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del 60% del tributo dovuto per tali aree.

ART. 21. SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

ART. 22. TRIBUTO GIORNALIERO



1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 27 (recupero), 28 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 29 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 25.
6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento del canone OSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 23. TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale, deliberata dall'Ente competente, sull'importo del tributo comunale.



TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 24. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Sono stabilite e regolamentate riduzioni del 40% alla parte variabile per le utenze domestiche appresso indicate:

a) abitazioni con unico abitante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

e bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui alla lettera *e bis)* del comma precedente, si rimanda all'emanazione di apposite linee guida con successivo provvedimento.

ART. 25. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

ART. 26. AGEVOLAZIONI PER SOGGETTI CHE ADOTTINO AREE VERDI

1. Ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della L. 27/12/2013 n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze occupate dai soggetti che adottino aree verdi del Comune di Biancavilla, da prevedere con apposito Regolamento:

- riduzione del 70% della quota variabile nel caso in cui l'intervento sulle aree verdi adottate comprenda solo la manutenzione ordinaria;



- riduzione del 85% della quota variabile nel caso in cui l'intervento sulle aree verdi adottate comprenda solo la manutenzione con migliorie.

2. La riduzione di cui sopra è applicata d'ufficio sulla base dell'elenco fornito dalla P.O. di competenza, a partire dalla tassazione dell'anno successivo all'adozione.

3. La copertura relativa alle riduzioni di cui al presente articolo viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART. 27. RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:

a) nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata. Un'apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio Comunale competente, definirà i criteri di determinazione delle riduzioni da applicare; a tal proposito i centri di raccolta saranno dotati di sistemi informatizzati per la rilevazione dei conferimenti.

b) nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

Per recupero si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera t) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. La riduzione fruibile, anche in relazione alla politica ambientale adottata dal Comune, non potrà superare la percentuale del 40% della parte variabile del tributo e sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie dei locali (al netto di eventuali aree detassate), ed il coefficiente Kd deliberato della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La



percentuale di riduzione generata dal calcolo suddetto verrà arrotondata per eccesso a scaglioni multipli del 5% fino al massimo stabilito del 40%.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell'100% della quota variabile della tariffa base di riferimento.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando la documentazione di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b) entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

5. Il tributo è ridotto nella misura del 15% della tariffa nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

6. Per le utenze domestiche, che dispongono di un'area idonea di pertinenza ad accesso esclusivo e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La compostiera domestica dovrà possedere capacità idonea rapportata al fabbisogno del nucleo familiare.

7. Per le utenze non domestiche, che dispongono di aree idonee di pertinenza ad accesso esclusivo, che effettuano il compostaggio aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito di attività agricole e vivaistiche è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli



anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

8. Per le utenze non domestiche che concorrono all'aumento della quota di raccolta della differenziata e alla diminuzione della produzione dei rifiuti, sono previste le seguenti riduzioni:

a) adesione ai progetti contro lo spreco alimentare "last minut market", riduzione del 30% della quota variabile del tributo. Sarà il l'Ufficio delle Attività Produttive a dover comunicare alla P.O. Tributi la riduzione per i progetto "last minut market". Le istanze per ottenere la riduzione di cui al comma precedente verranno accolte fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione nel PEF annualmente approvato dal Consiglio Comunale.

9. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

ART. 28. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

3. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste fuori dall'area servita e ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

4. In caso di mancato svolgimento, relativamente all'area perimetrata, del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso, in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti in misura del 20% della tariffa commisurata ai giorni di effettivo e riconosciuto mancato svolgimento del servizio.



5. Tale riduzione verrà corrisposta all'utente nella bolletta dell'anno successivo all'evento previa verifica dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto per l'anno in cui lo stesso evento si è verificato.

ART. 29. ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

ART. 30. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.



1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata la riduzione e/o agevolazione più favorevole per l'utente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 31. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 8 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 32. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)



3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree, i dati del proprietario/i dello stesso e gli estremi del contratto di locazione/comodato;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, codice fiscale, partita I.V.A., attività prevalente e relativo codice ISTAT, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

f) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi del contratto di locazione/comodato;



6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso:

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)

b) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti *a) e b)*, fa fede la data di invio.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui al comma 1.

ART. 33. POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;



c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- i. Degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- ii. Del proprio personale dipendente;
- iii. Di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia del Territorio o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

ART. 34. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata sulla scorta del coordinato disposto di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss. mm. ii..

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici



giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabile, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

8. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazione contestate si applicano gli interessi di cui all'art. 37.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 35. RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.

2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 4 rate con scadenza il 16/04, il 16/06, il 16/08 ed il 16/10. Nel caso di bollettazione in acconto verranno emessi avvisi con scadenza uguale alle prime tre rate riservando l'ultima scadenza per il saldo.

4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

5. Eventuali inviti al pagamento per conguagli, riemissione o bollettazioni a seguito nuove iscrizioni relative ad anni precedenti, possono essere riscossi in unica soluzione.



6. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, nonché tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali.

7. Costituisce prescrizione di pubblico interesse ex art 9 del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 - TULPS, da parte dei titolari di pubblico esercizio o di locali di pubblico spettacolo corrispondere puntualmente la tassa stabilita per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per servizi territoriali di igiene e pulizia.

8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 3, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

9. Per il pagamento del tributo gli utenti residenti possono usufruire del "Baratto Amministrativo", secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo specifico regolamento istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 13/04/2016. L'Ufficio delegato alla predisposizione dei progetti, stabilirà con apposite autorizzazioni di spesa facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, l'importo del tributo che sarà riversato sul capitolo contabile di competenza alla fine delle attività di baratto e comunque entro l'esercizio di avvio.

10. La riscossione coattiva della Tariffa può essere effettuata:

a) secondo le procedure previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di entrate patrimoniali;

b) con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;

c) attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.

ART. 36 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI



1. Previa presentazione di apposita istanza motivata entro la scadenza della seconda rata prevista, è possibile richiedere una ulteriore dilazione di pagamento secondo quanto previsto dal "Regolamento delle Entrate Comunali" approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 29/01/2019.

ART. 37. INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 38. RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 39. SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta, fatte salve le somme dovute per tributo giornaliero.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 40. CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere



proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 41 AUTOTUTELA

1. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato adottato in via di autotutela (in applicazione dell'art. 2-quater D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni in Legge 30 novembre 1994, n. 656), annullare (in tutto o in parte) ovvero modificare gli atti di liquidazione della tariffa, di accertamento e/o di riscossione, dei quali venga riconosciuta l'illegittimità e/o l'infondatezza.

2. In particolare, in applicazione del Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 intitolato "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria", il Comune procederà all'esercizio del predetto potere di autotutela, al ricorrere delle seguenti ipotesi:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto dell'imposta;

d) doppia imposizione;

e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.



i) non si procederà all'annullamento (o rettifica) d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 42. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 01/01/2019.

ART. 43. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

- 1.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 2.** I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle stesse.

ART. 44. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1.** I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 2.** Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 3.** Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
- 4.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 45 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Tabella A (art. 4, comma 1, lett. a)
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
1	imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.	15			RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
		15	01		imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
		15	01	01	imballaggi in carta e cartone
		15	01	02	imballaggi in plastica
		15	01	03	imballaggi in legno
		15	01	04	imballaggi metallici
		15	01	05	imballaggi in materiali compositi
		15	01	06	imballaggi in materiali misti
		15	01	07	imballaggi in vetro
		15	01	09	imballaggi in materia tessile
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	01	carta e cartone
		20	01	02	vetro
		20	01	39	plastica
		20	01	40	metallo

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
2	frammenti e manufatti di vimini e di sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.	03			RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
		03	01		rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
		03	01	01	scarti di corteccia e sughero
		03	01	05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
		03	03		rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
		03	03	01	scarti di corteccia e legno
		03	03	08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	02		legno, vetro e plastica
		17	02	01	legno
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
3	ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle.	04			RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
		04	01		rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
		04	01	09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
		04	02		rifiuti dell'industria tessile
		04	02	09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
		04	02	21	rifiuti da fibre tessili grezze
		04	02	22	rifiuti da fibre tessili lavorate
		15			RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
		15	01		imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
		15	01	09	imballaggi in materia tessile
		15	02		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
		15	02	03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	10	abbigliamento
		20	01	11	prodotti tessili

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
4	gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni.	16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	03		prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
		16	03	06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
5	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.	02			RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
		02	01		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		02	01	04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
		07			RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
		07	02		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
		07	02	13	rifiuti plastici
		08			RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
		08	04		rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
		08	04	10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
		09			RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
		09	01		rifiuti dell'industria fotografica
		09	01	10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09	01	12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11		

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER	
5	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.	12			RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA	
		12	01		rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	
		12	01	05		limatura e trucioli di materiali plastici
		16				RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	02			scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
		16	02	16		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
		16	03			Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
		16	03	06		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
		17				RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	02			legno, vetro e plastica
		17	02	02		vetro
		17	02	03		plastica
		20				RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01			frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	39		plastica

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
6	materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati.	10			RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
		10	12		rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
		10	12	06	stampi di scarto
7	manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.	02			RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
		02	01		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		02	01	10	rifiuti metallici
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	04		metalli (incluse le loro leghe)
		17	04	05	ferro e acciaio
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	40	metallo
8	nastri abrasivi.	12			RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
		12	01		rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
		12	01	17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
9	cavi e materiale elettrico in genere.	16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
		16	02		scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
		16	02	16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
		17			RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
		17	04		metalli (incluse le loro leghe)
		17	04	01	rame, bronzo, ottone
		17	04	02	alluminio
		17	04	11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
		20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
		20	01	40	metallo
		10	pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.	09	
09	01				rifiuti dell'industria fotografica
09	01			07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09	01			08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
11	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.	02			RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
		02	01		rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
		02	01	03	scarti di tessuti vegetali
		02	03		rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli tari, cacao, caffè, tè e tabacco ; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
		02	03	04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02	05		rifiuti dell'industria lattiero-casearia
		02	05	01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02	06		rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
		02	06	01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02	07		rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
		02	07	01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
		02	07	04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER	
11	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.	20			RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
		20	01		frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	
		20	01	08		rifiuti biodegradabili di cucine e mense
		20	02			rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
		20	02	01		rifiuti biodegradabili
		20	03			altri rifiuti urbani
		20	03	02		rifiuti dei mercati
12	rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere).	16			RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO	
		16	02		scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche	
		16	02	14		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
		20				RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
		20	01			frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
		20	01	36		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
		20	03			altri rifiuti urbani
20	03	07		rifiuti ingombranti		

I seguenti rifiuti speciali non pericolosi indicati in tabella sono conferibili al servizio pubblico solo separatamente tramite i servizi di raccolta dedicati (ad esempio stazione ecologica attrezzata):

1. **Punto 2** della tabella – CER 17 02 01;
2. **Punto 5** della tabella – CER 17 02 02 - 17 02 03;
3. **Punto 7** della tabella – CER 17 04 05;
4. **Punto 9** della tabella – CER 16 02 16 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 11 - 20 01 36;
5. **Punto 11** della tabella – CER 02 01 03 - 02 03 04 - 02 05 01 - 02 06 01 - 02 07 01 - 02 07 04 - 20 02 01;
6. **Punto 12** della tabella – CER 16 02 14 - 20 01 36 - 20 03 07.

**TABELLA B (art. 4, comma 1, lettera b)
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

COMUNI	
BIANCAVILLA	1 x Kd x Superficie

ALLEGATO C

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, hamburgerie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night club